

Ministero dell'Ambiente

Capo di Gabinetto

Cons. Guido Carpani

Segreteria.capogab@minambiente.i

Capo Della Segreteria del Ministro

Dott. Gennario Santamaria

Segreteria.ministro@minambiente.it

Segreteria.tecnica@minambiente.it

Capo Reparto RAM

C.V (CP) Aurelio Caligiore

repartoambientalemarino@minambiente.it

Ministero dell'Interno

Capo di Gabinetto

Prefetto Luciana Lamorgese

Gabinetto.ministro@interno.it

Polam.armi@interno.it

Caposegreteria.ministero@interno.it

Segreteriatecnica.ministro@interno.it

Ministero dei Trasporti

Capo di Gabinetto

Dott. Mauro Bonaretti

Segr.capogabinetto@mit.gov.it

*Direzione Generale per la
Vigilanza sulle Autorità Portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne*

Dott. Enrico Maria Pujja

Urp.navig@mit.gov.it

Comando Generale

Delle Capitanerie di Porto

Ammiraglio Ispettore Capo (CP)

Vincenzo Melone

cgcp@pec.mit.gov.it

Via Mail
Ancona, 7 luglio 2016

Oggetto: richiesta chiarimenti per interpello scritto

In qualità di Associazione di categoria denominata **Ansep Unitam** (*Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali*) che rappresenta nel territorio nazionale, la quasi totalità delle imprese che svolgono i servizi di ritiro, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 182 " *Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi*" e quindi in qualità di gestori degli impianti portuali, alla luce dell'entrata in vigore del **D.M. 101/2016** " *Prodotti esplosivi – modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione – articolo 34, Dlgs. 29 luglio 2015 n. 123*" siamo a richiedere a codesti Autorevoli Ministeri, secondo le relative competenze, chiarimenti in merito ad alcune questioni di carattere interpretativo che attualmente, secondo quanto sancito nel nuovo D.M 101/2016 impediscono ai soggetti cd. **Gestori degli impianti portuali** di effettuare il ritiro degli articoli pirotecnici scaduti o in disuso da parte delle navi e dal diporto.

Infatti secondo:

L'art. 3 "Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici"

1 *L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.*

Utilizzatore sarebbe in questo caso la **Nave o il diportista**

Distributore autorizzato non può essere considerato il gestore dell'impianto portuale, perché il termine **autorizzato** presuppone che il distributore sia in possesso della licenza prefettizia ai sensi del TULPS, oppure sia "provveditore di bordo" ai sensi della Legge 533/1977 ? , ma in entrambi i casi detti ruoli non possono essere individuati nel soggetto autorizzato ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgs. 182/2003 al ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi e quindi anche "rifiuti da pirotecnici" come invece da sempre effettuato fino prima dell'entrata in vigore del D.M 101/2016.

Detta disposizione determina un impedimento all'espletamento di una parte del servizio che i gestori degli impianti portuali forniscono alle navi ed al diporto, con le relative conseguenze e preoccupazioni ai fini del corretto smaltimento di detta tipologia di materiale.

2 *l'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.*

È ovvio che nel caso delle navi e dei diportisti "l'utilizzatore" non possa depositare i rifiuti da pirotecnici presso i contenitori localizzati presso il distributore che all'interno delle banchine portuali non esistono né di solito si trovano nell'immediate vicinanze, ed oltretutto sarebbe un'ipotesi in netto contrasto normativo con il D.lgs. 182/2003 che prevede espressamente, quale unico soggetto autorizzato al ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi e dal diporto, il concessionario del servizio individuato ai sensi dell'art. 4 comma 5 del suddetto decreto.

Art. 4 Obblighi del distributore di articoli pirotecnici

- 1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'articolo 7. 2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalità. 3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.*

Anche questo articolo risulta in contrasto con il D.lgs 182/2003 e del tutto oggettivamente inapplicabile alle navi ed al diporto.

Si chiede pertanto alla luce delle osservazioni riportate nella presente di fornire a questa Associazione indicazioni normative compatibili con il D.lgs 182/2003 affinché non possa essere fermato l'espletamento di detto servizio all'utenza portuale.

Si confida, in un accoglimento urgente delle suddette richieste e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento risultasse necessario.

Con Osservanza,

Il Segretario Generale

Ansep Unitam

Dott.ssa Simona Giovagnoni

